

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 25 marzo 2024

In Aosta, il giorno venticinque (25) del mese di marzo dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore otto e un minuto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **320** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE A CARICO DEGLI UTENTI INSERITI NEI SERVIZI RESIDENZIALI CONTINUATIVI RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITÀ PSICOFISICHE PRIVE DI ADEGUATO SOSTEGNO FAMILIARE. REVOCA DELLA DGR 3449/2008.

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e, in particolare, la lettera i) dell'articolo 8, in base alla quale l'inserimento e l'integrazione sociale della persona con disabilità si realizzano mediante organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;

vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e, in particolare:

- l'articolo 8 relativo alle funzioni delle Regioni ed in particolare il comma 3, lettera l) “definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g);
- l'articolo 25 relativo all'accertamento della condizione economica del richiedente;

richiamati:

- il Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2022-2025, approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione n. 2604/XVI del 22 giugno 2023, e in particolare la Macro area 4 “La programmazione dei servizi sociali in una logica di welfare integrativo e generativo – Politiche e servizi per la disabilità e la non autosufficienza”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3449 del 28 novembre 2008, recante “Approvazione dei criteri, applicabili dal 1° gennaio 2009, per la determinazione delle quote a carico degli utenti inseriti nelle strutture residenziali per disabili. sostituzione dell'allegato B alla DGR 3648/2007 e dell'allegato A alla DGR 3916/2007.”;
- il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE));
- la deliberazione della Giunta regionale n. 627 in data 30 aprile 2015 “Approvazione delle procedure applicative del nuovo indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), approvato con DPCM 5 dicembre 2013, n. 159”;

richiamati, altresì, i seguenti provvedimenti dirigenziali:

- n. 6976 in data 19.11.2022, recante “Determinazione a contrarre ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 per l'appalto del Servizio residenziale continuativo rivolto a persone con disabilità psicofisiche prive di adeguato sostegno familiare denominato “Gruppo appartamento”, di durata biennale, mediante procedura aperta di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 18.4.2016, n. 50 (CIG 9486114CE7 – CUI S80002270074202200269). Prenotazione della spesa e impegno della spesa per contributo ANAC e incentivo per funzioni tecniche.”;
- n. 298 in data 19.01.2023, recante “Determinazione a contrarre ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 per l'appalto del Servizio di accoglienza e assistenza

continuativa, di durata biennale, rivolto a persone con disabilità psicofisiche prive di adeguato sostegno familiare denominato “Comunità protetta”, mediante procedura aperta di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 18.4.2016, n. 50 (CIG 9600257EAF E CUI S80002270074202200268). Prenotazione della spesa e impegno della spesa per contributo ANAC e incentivo per funzioni tecniche.”;

considerato che gli utenti sono inseriti nei servizi residenziali rivolti a persone con disabilità psicofisiche prive di adeguato sostegno familiare dall’Unità di valutazione Multidimensionale della Disabilità – UVMDi, sulla base di una valutazione della situazione dei singoli e della disponibilità dei posti presenti negli stessi;

considerato che gli utenti inseriti nei servizi residenziali di cui al punto precedente partecipano alla spesa dei servizi (retta) secondo modalità attualmente regolamentate dalla citata DGR 3449/2008;

atteso che, come rappresentato dai competenti uffici, a distanza di oltre 15 anni dall’approvazione della suddetta DGR 3449/2008, come modificata dalla successiva 627/2015, si rende necessaria una revisione dei criteri attualmente applicati per la determinazione della quota di compartecipazione alla spesa dei servizi (retta) da parte degli utenti inseriti presso i servizi residenziali continuativi rivolti a persone con disabilità psicofisiche prive di adeguato sostegno familiare;

dato atto che le principali modifiche apportate prevedono che ai fini del calcolo della retta a carico degli utenti dei servizi si tenga in considerazione l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente degli stessi, con l’esclusione delle indennità di accompagnamento e/ delle pensioni di invalidità, con l’eliminazione delle franchigie, e con l’introduzione della tariffa minima giornaliera pari a 10 euro, fatte salve eventuali riduzioni o esenzioni concesse dal dirigente sulla base della proposta formulata dal servizio sociale competente;

considerato, inoltre, che il ricalcolo della retta viene effettuato dall’ufficio competente annualmente in base all’ISEE aggiornato e che la nuova retta decorre a partire dal 1° aprile di ogni anno;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato sulla proposta della presente deliberazione dalla dirigente della Struttura invalidità civile e interventi per la disabilità dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare i criteri illustrati in premessa, applicabili dal 1° aprile 2024, per la determinazione delle quote a carico degli utenti inseriti nei servizi residenziali continuativi rivolti a persone con disabilità psicofisiche prive di adeguato sostegno familiare, di cui all'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di revocare a decorrere dal 1° aprile 2024 la deliberazione della Giunta regionale n. 3449/2008;
3. di dare atto che la spesa derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al punto 1 trova copertura, per l'annualità 2024 sul capitolo U0015255 "Spese per contratti di servizio pubblico destinati agli interventi e al sostegno delle persone con disabilità", nei limiti dello stanziamento di bilancio.

MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI SERVIZI RESIDENZIALI RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITÀ

Art. 1 - Modalità di contribuzione utente

1. Il calcolo della contribuzione alle spese da parte degli utenti viene effettuato annualmente sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)).
2. Il calcolo della quota a carico dell'utente si ottiene dividendo il valore dell'ISEE del nucleo familiare dell'utente (o del solo utente in caso di possibilità di produrre l'ISEE ristretto) per n. 365 giorni, con un minimo di € 10,00 e massimo di € 55,00 al giorno per il servizio di Gruppo appartamento e di un minimo di € 10,00 e massimo € 80,00 per la il servizio di Comunità protetta.
3. Gli utenti che non presentano annualmente la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE da parte dell'INPS contribuiscono al pagamento della retta nella misura massima prevista pari a € 55,00 al giorno per il servizio di Gruppo appartamento e € 80,00 per la il servizio di Comunità protetta.
4. In casi particolari debitamente motivati mediante relazione dell'assistente sociale, la dirigente della Struttura Assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati può concedere riduzioni o esenzioni dal pagamento della retta.
5. L'Amministrazione regionale provvede a versare mensilmente all'Ente gestore dei servizi la differenza tra la capacità contributiva giornaliera di ogni utente e l'importo fissato nella convenzione sottoscritta dalle parti contraenti.

Art. 2 - Diritto alla conservazione del posto

1. In caso di ricovero ospedaliero, soggiorno climatico, soggiorno riabilitativo, cure termali o cicli di riabilitazione, l'utente mantiene il diritto alla conservazione del posto presso la struttura in cui è inserito e, a partire dal 21° giorno di assenza, la quota giornaliera per il pagamento del servizio è ridotta del 20%.
2. In caso di rientro programmato a domicilio (ovvero di rientro con pernottamento dell'ospite al proprio domicilio ovvero a quello dei suoi familiari o per soggiorni con i propri familiari, anche più volte nel corso dell'anno, sulla base del progetto individualizzato dell'ospite) l'utente mantiene il diritto alla conservazione del posto presso la struttura in cui è inserito e, a partire dal 6° giorno di assenza, per ciascun rientro, la quota giornaliera per il pagamento del servizio è ridotta del 20%.

3. Le assenze per rientro programmato a domicilio, la partecipazione ai soggiorni marini, le assenze per cure termali o cicli di riabilitazione non possono superare i 90 giorni complessivi nel corso dell'anno.

Art. 4 - Dimissioni volontarie dalla struttura.

1. Nel caso in cui un ospite decida di lasciare la struttura in cui è inserito in via definitiva, la comunicazione deve essere effettuata con un preavviso di almeno 15 giorni e in forma scritta, e deve essere trasmessa all'Ente gestore della struttura e all'Unità di Valutazione Multidimensionale Disabilità (UVMDi).
2. La retta è dovuta dal beneficiario del servizio fino all'ultimo giorno in cui egli è ospitato. Nel caso in cui lo stesso (o il suo legale rappresentante) non abbia rispettato il preavviso di 15 giorni di cui al punto precedente, il beneficiario sarà tenuto a corrispondere la quota di compartecipazione per i 15 giorni successivi alla partenza dalla struttura.